



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Unica convocazione – 27 aprile 2026 - ore 10:00

presso

CIR S.p.A.

Via Ciovassino n. 1 - Milano

Relazione al punto 4) all'Ordine del Giorno

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- a. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI**
- b. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- c. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2390 DEL CODICE CIVILE**
- d. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- e. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI EX ART. 2389, CO. 1, DEL CODICE CIVILE**

CIR S.p.A.

Via Ciovassino, 1 – 20121 Milano – **T** + 39 02 722701

Capitale sociale € 420.000.000 – R.E.A. n 1950090

Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CIR S.P.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE, CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2026 (CONVOCAZIONE UNICA)

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.a. Determinazione del numero dei componenti,

4.b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

4.c. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile

4.d. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

4.e. Determinazione dei compensi ex art. 2389, co. 1, del Codice Civile

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione della sua durata in carica e del numero dei suoi componenti e a stabilirne il relativo compenso.

Vi ricordiamo i disposti dell'art. 11 dello Statuto Sociale che, per comodità, qui di seguito integralmente riportiamo:

- “1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a quindici componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.*
- 2. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.*
- 3. Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.*
- 4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.*
- 5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.*
- 6. Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette) devono includere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma 6, la lista si considera come non presentata.*
- 7. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.*
- 8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.*
- 9. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi*

dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

10. *Ogni Azionista può votare una sola lista.*
11. *Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*
12. *Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.*
13. *Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.*
14. *Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.*
15. *All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:*
 - a) *dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;*
 - b) *dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.*

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente ovvero il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente, a seconda dei casi, al genere meno rappresentato e/o indipendente, nel rispetto dei requisiti di legge, ovvero, in difetto, con il candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o indipendente non eletto delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina pro tempore vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'assemblea, qualora consentito dalle modalità di tenuta dell'assemblea, integrerà l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.

16. *Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente anche l'indipendenza degli amministratori sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.*
17. *Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.*
18. *Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea provvede, a seconda dei casi, all'elezione del Consiglio di Amministrazione o degli amministratori necessari per il*

raggiungimento del numero determinato dall'assemblea stessa con le maggioranze di legge.

18. *Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.”.*

Con riferimento al comma 5 dell'art. 11 dello Statuto Sociale, Vi informiamo che la Consob, con Determinazione n. 155 del 2026 ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la percentuale minima per presentare una lista di candidati.

Vi ricordiamo che le liste dovranno essere depositate presso la Sede legale della Società o pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata pec_cirspa@legalmail.it almeno 25 giorni prima della data fissata per l'assemblea (ossia entro il **2 aprile 2026**).

Dette liste saranno pubblicate mediante diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e tramite il sito internet www.cirgroup.com almeno 21 giorni prima della data fissata per l'assemblea (ossia entro il **6 aprile 2026**).

Vi ricordiamo inoltre che alla nomina del Consiglio di Amministrazione trova applicazione quanto disposto in materia di equilibrio fra i generi dallo statuto sociale, adeguato a quanto prescritto dalla normativa applicabile in materia, e quanto disposto dalla normativa applicabile, oltretutto dal Codice di Corporate Governance della Società (disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cirgroup.it/sistema-di-governance/statuto-codici-e-procedure/>).

Con riferimento agli amministratori indipendenti, si rammenta che Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile da parte della Fratelli De Benedetti S.p.A. (l'“**Azionista di Controllo**”).

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d) del regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, i comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione della Società e raccomandati dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana devono essere tutti composti esclusivamente da amministratori indipendenti. Di conseguenza, l'art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance della Società richiede che “l'organo di amministrazione comprenda almeno tre amministratori indipendenti diversi dal Presidente”. Il Codice menzionato contiene i parametri necessari affinché un dato soggetto possa considerarsi indipendente.

Si informa altresì che la Società, nel proprio Codice di Corporate Governance, ha fissato nei termini seguenti il numero massimo di incarichi ricoperti in “Società Rilevanti” ⁽¹⁾:

- > *“gli amministratori esecutivi non possono assumere altri incarichi come amministratore esecutivo o sindaco in Società Rilevanti diverse da CIR S.p.A. e dalle società ad essa facenti capo e possono svolgere un massimo di tre incarichi come amministratore non esecutivo in Società Rilevanti diverse da CIR S.p.A. e dalle società ad essa facenti capo;*
- > *gli amministratori non esecutivi possono svolgere incarichi ulteriori per un massimo di cinque come amministratore o sindaco in Società Rilevanti diverse da CIR S.p.A. e dalle società ad essa facenti capo, di cui non più di due come amministratore esecutivo”.*

Gli Azionisti diversi dall'Azionista di Controllo che intendessero presentare una lista sono pregati di voler prendere conoscenza delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 reperibile sul sito www.consob.it.

In considerazione dei disposti dell'art. 125-ter D.Lgs n. 58/98 e sue successive modifiche e integrazioni (“TUF”) in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di Controllo le proprie intenzioni in relazione alle delibere inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

⁽¹⁾ Per “**Società Rilevanti**” si intendono: (i) altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri); (ii) “società di rilevanti dimensioni”, cioè società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; (iii) “società finanziarie”, cioè società che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza. Sul punto si rileva altresì che gli incarichi ricoperti in Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo conterranno come un unico incarico (e tale unico incarico sarà considerato come di amministratore esecutivo ai fini del computo dei limiti, se almeno uno degli incarichi ricoperti nel medesimo gruppo sia di amministratore esecutivo).

L'Azionista di Controllo ha informato il Consiglio dell'intenzione di presentare una lista di n. 7 candidati, di talché la proposta che si ritiene di formulare all'Assemblea è di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia formato da un numero di componenti compreso tra n. 7 e n. 8 consiglieri, segnatamente: n. 7 consiglieri, qualora fosse presentata unicamente la lista dell'Azionista di Controllo e, alternativamente, n. 8 consiglieri, qualora fosse presentata più di una lista di candidati – da nominare per una durata di 3 (tre) esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

In merito ai compensi, sempre tenuto conto delle indicazioni pervenute dall'Azionista di Controllo, si ritiene di sottoporre all'Assemblea la proposta di determinare il compenso annuo lordo *pro rata temporis* di ciascun Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, in Euro 25.000,00 (venticinquemila), fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea sottoporrà pertanto alla votazione la proposta in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tenuto conto del numero delle liste presentate. I moduli di delega conterranno chiaramente le due proposte alternative in relazione alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seconda del numero di liste che dovessero essere regolarmente presentate nei termini di legge, in modo da consentire agli altri azionisti una chiara indicazione del proprio voto in merito.

Il Consiglio di Amministrazione valuta positivamente l'opportunità che sia favorita la professionalità e un'approfondita conoscenza delle aree di business in cui operano la Società e le sue controllate operative da parte dei membri dell'organo di gestione. A tal fine, il Consiglio propone che l'Assemblea esoneri gli amministratori dal rispetto del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile, in tal modo consentendo a persone che eventualmente ricoprano ruoli, anche gestori, in società che operano nei medesimi settori di apportare il proprio contributo di esperienza e competenza al Consiglio di Amministrazione di nuova nomina.

PROPOSTA DI DELIBERA

Ciò premesso il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

4.a. Determinazione del numero dei componenti

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite:

- > *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione*
- > *avuto a mente i disposti di legge e di statuto*

DELIBERA

- > *di stabilire in [__] *il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

* Alternativamente n. 7 o n. 8 a seconda del numero delle liste che saranno presentate.

4.b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite:

- > *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione*
- > *avuto a mente i disposti di legge e di statuto*

DELIBERA

- > *di determinare in 3 (tre) esercizi il mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè con durata in carica fino all'Assemblea che discuterà il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2028;*

4.c. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite:

- > preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione*
- > avuto a mente i disposti di legge e di statuto*

DELIBERA

di consentire ai nominati Amministratori, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del Codice Civile, di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, essere amministratori o direttori generali in società concorrenti”.

4.d. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale a cui si rinvia.

4.e. Determinazione dei compensi ex art. 2389, co. 1, del Codice Civile

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite:

- > preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,*
- > avuto a mente i disposti di legge e di statuto*

DELIBERA

di attribuire a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione un compenso di Euro 25.000,00 (venticinquemila) annuo lordo pro rata temporis, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile.”

Il Vostro Consiglio, in prossimità della scadenza del mandato conferito, desidera ringraziare per la fiducia accordatagli.